

REGOLAMENTO SUI DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

Sommario

Preambolo	2
Articolo 1 - Finalità e principi generali	2
Articolo 2 - Disposizioni generali	2
Articolo 3 - Impegni didattici	2
Articolo 4 - Doveri didattici del corpo docente	3
Articolo 5 - Doveri didattici delle ricercatrici e dei ricercatori	6
<i>Articolo 6</i> - Autocertificazione delle attività svolte	6
Articolo 7 - Attività di ricerca	7
Articolo 8 - Partecipazione agli organi collegiali	7
Articolo 9 - Attività extraistituzionali	8
Articolo 10 - Norme finali e transitorie	10

Preambolo

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto della parità e delle pari opportunità tra uomini e donne ed in ottemperanza alla normativa in materia relativa all'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio negli atti delle istituzioni pubbliche.
2. A tale scopo, per il presente regolamento si intende:
 - a. **corpo docente** l'insieme costituito dalle professoresse e dai professori della Scuola IMT Alt Studi Lucca (d'ora in avanti "Scuola");
 - b. **personale accademico** l'insieme costituito dal corpo docente, dalle ricercatrici e dai ricercatori della Scuola.

Articolo 1 - Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui il personale accademico assolve i propri doveri ed esercita i relativi diritti e prerogative, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in vigore, tenuto conto delle esigenze della Scuola e della sua natura di istituto superiore a ordinamento speciale.
2. Il personale accademico è tenuto, in tutte le attività svolte, ad una condotta rispettosa delle norme adottate dalla Scuola con il Codice di Comportamento e il Codice Etico.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. Il personale accademico svolge attività di ricerca, di studio e aggiornamento scientifico, attività di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di servizio a studentesse e studenti, nonché attività nell'ambito della cosiddetta "terza missione", assicurando a questi fini tutto l'impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi della Scuola.
2. Le disposizioni che regolano la posizione e le eventuali assunzioni di responsabilità da parte del personale accademico in società con caratteristiche di spin off o di start up universitari ai sensi dell'art. 6 comma 9 L. 240/2010, sono contenute nell'apposito Regolamento della Scuola in materia.

Articolo 3 - Impegni didattici

1. Nell'ambito degli obiettivi di programmazione delle attività formative definiti dai competenti organi, il personale accademico assolve i propri impegni didattici e di servizio a studentesse e studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, come determinati dalle

norme in vigore, secondo quanto stabilito dal presente regolamento in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4 e 7 L. 240/2010, e s.m.i., e ai regolamenti della Scuola in materia.

2. Ai fini del presente regolamento e dell'assolvimento degli obblighi di legge, il personale accademico svolge i propri impegni didattici nelle seguenti forme, nell'ambito dei programmi formativi previsti dall'art. 4 commi 1 e 2 dello Statuto della Scuola, nonché di ogni altro corso di studio o di alta formazione istituito dalla Scuola, anche in convenzione con atenei o istituti di ricerca italiani ed esteri:
 - a. **didattica frontale**, per la quale si intendono attività di insegnamento e attività di formazione alla ricerca, comprese nella programmazione didattica approvata dal Senato Accademico, svolte con modalità proprie di ciascun settore disciplinare, che prevedano la compresenza di docente e discente, ivi incluse attività seminariali, attività sul campo, esercitazioni, attività laboratoriali e attività di supervisione della ricerca finalizzata al conseguimento del titolo previsto nell'ambito di un programma formativo.
 - b. **attività didattiche derivate**, svolte in autonomia, che siano preparatorie ovvero con funzione di verifica dell'apprendimento per le attività di cui al punto a., ivi incluse la preparazione di lezioni e del materiale didattico, attività di programmazione e organizzazione della didattica e svolgimento di esami di profitto.
 - c. **partecipazione a commissioni di selezione e valutazione**, incluse le commissioni di valutazione per l'accesso ai corsi di dottorato, le commissioni di esame finale e di valutazione della ricerca o esiti dei programmi formativi.
 - d. **altre attività di servizio** quali attività di orientamento, tutorato e partecipazione agli organi dei corsi di studio.

Articolo 4 - Doveri didattici del corpo docente

1. Ciascun membro del corpo docente, ai sensi dell'art. 6 comma 2 L. 240/2010, ha il dovere di riservare annualmente agli impegni didattici, così come definiti nell'articolo 3 comma 2 del presente regolamento, non meno di 350 ore, di cui almeno 60 ore di didattica frontale, se in regime di tempo pieno, e non meno di 250 ore, di cui almeno 40 ore di didattica frontale, se in regime di tempo definito. Ulteriori attività di didattica frontale, previste nella Programmazione Didattica della Scuola, fino a 120 ore in caso di tempo pieno e fino a 80 ore in caso di tempo definito, non possono dar luogo a retribuzioni aggiuntive.
2. L'opzione per il regime di impegno è esercitata all'atto della presa di servizio e può essere modificata con domanda da presentare alla Direzione, di norma, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno

accademico dal quale far decorrere il nuovo regime. Il regime prescelto è mantenuto, di norma, per almeno un anno accademico.

3. In ragione della missione di alta formazione interdisciplinare della Scuola, le attività di didattica frontale in codocenza sono consentite, purché previste nella Programmazione Didattica della Scuola, e le relative ore possono essere rendicontate, ai fini del computo del monte ore di cui al comma 1, da coloro che hanno effettivamente ed attivamente svolto tali attività.
4. L'attività didattica è responsabilità personale del membro del personale accademico cui è stata attribuita secondo le determinazioni assunte in sede di programmazione didattica dai competenti organi, incluso l'obbligo di svolgere personalmente tali attività.
5. Qualora ragioni di salute o di ufficio, o altro legittimo impedimento, non consentano momentaneamente l'assolvimento degli impegni didattici, ne deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio preposto che, con il coinvolgimento degli organi, provvede al rinvio o ad un nuovo affidamento. L'Ufficio provvede a dare tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informata la Direzione, cui spetta verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere affinché sia garantita la continuità dell'insegnamento.
6. Nel caso in cui non sia comunicato il motivo del mancato svolgimento delle attività didattiche e in generale del mancato assolvimento dei doveri previsti nel presente regolamento, la Direzione può decidere di avviare un procedimento disciplinare.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 7 L. 240/2010, l'impegno di cui al comma 1 può essere ridotto, con provvedimento della Direzione su richiesta del soggetto interessato, in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca, come specificato nelle Tabelle 1 e 2 che seguono, che ne costituiscono parte integrante. Per incarichi della durata inferiore a un anno, la riduzione è riconosciuta in misura proporzionale al periodo di svolgimento degli stessi.

Tabella 1. Riduzione massima per membri del corpo docente in regime di tempo pieno

<i>Incarico</i>	<i>Riduzione per obblighi di didattica frontale (ore)</i>	<i>Riduzione monte ore complessivo (art. 4 comma 1)</i>
Direzione	60	180
Vice Direzione	20	60
Delega di Direzione	10	30

Coordinamento di corso di dottorato	20	60
Direzione di curriculum di corso di dottorato	10	30
Responsabilità di unità di ricerca	10	30
<i>Responsabilità di progetti di ricerca su bandi competitivi</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento di progetto finanziato con bandi competitivi 	20	60
<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità di unità locale per progetto finanziato con bandi competitivi 	10	30

Tabella 2. Riduzione massima per membri del corpo docente in regime di tempo definito

<i>Incarico</i>	<i>Riduzione per obblighi di didattica frontale (ore)</i>	<i>Riduzione monte ore complessivo (art. 4 comma 1)</i>
<i>Responsabilità di progetti di ricerca su bandi competitivi</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento di progetto finanziato con bandi competitivi 	10	30
<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità di unità locale per progetto finanziato con bandi competitivi 	5	15

8. Fatto salvo il diritto all'esenzione completa dagli obblighi di didattica frontale per l'incarico di Direzione, le riduzioni delle attività di didattica frontale di cui al comma 7 del presente articolo sono cumulabili fino ad un massimo di 20 ore per incarichi istituzionali e di 20 ore per responsabilità di ricerca relativa a progetti ottenuti sulla base di bandi competitivi.
9. L'assolvimento degli impegni nella misura oraria stabilita dal presente regolamento è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali previsti dalla normativa in vigore e il mancato assolvimento può essere causa di procedimento disciplinare.

Articolo 5 - Doveri didattici delle ricercatrici e dei ricercatori

1. Le ricercatrici e i ricercatori universitari a tempo indeterminato sono tenuti, in linea con le esigenze derivanti dalla Programmazione Didattica della Scuola, a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti fino a un massimo di 350, ore se in regime di impegno a tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore, se in regime di impegno a tempo definito.
2. Alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidate, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli didattici compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore/ssa aggregato/a per l'anno accademico in cui svolgono tali corsi.
10. In ottemperanza alla normativa vigente, il personale reclutato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 L. 240/2010 è tenuto a riservare annualmente agli impegni didattici, così come definiti nell'art. 3 comma 2 del presente regolamento, 350 ore se il contratto prevede il regime di tempo pieno, ovvero 200 ore se il contratto prevede il regime di tempo definito.

Articolo 6 - Autocertificazione delle attività svolte

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 L. 240/2010, ogni componente del personale accademico è tenuto ad autocertificare lo svolgimento degli impegni didattici specificando le tipologie di attività previste dall'art. 3 comma 2 del presente regolamento.
2. Le attività di didattica frontale svolte sono riportate in un registro individuale.
3. L'autocertificazione e i registri individuali sono compilati su moduli predisposti dall'Amministrazione della Scuola e devono essere consegnati agli uffici competenti entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico.
4. La Direzione può accedere in qualunque momento a tale documentazione e svolge una funzione di monitoraggio e controllo sul corretto assolvimento degli impegni didattici. A tal fine, la Direzione può avvalersi di una Commissione appositamente nominata. Le eventuali situazioni di inadempienza possono costituire motivo di avvio di procedimento disciplinare.
5. Alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo determinato e indeterminato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi precedenti.

Articolo 7 - Attività di ricerca

1. Il personale accademico svolge attività di ricerca scientifica nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico. È diritto e obbligo del personale accademico procedere ad un aggiornamento scientifico costante.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 6 legge 240/2010, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di didattica, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per il personale accademico in regime di tempo pieno e pari a 750 ore per il personale accademico in regime tempo definito.
3. Ogni membro del personale accademico ha il dovere di comunicare i risultati delle attività di ricerca.
4. In occasione della divulgazione e comunicazione dei risultati delle attività di ricerca svolte vige l'obbligo di indicare l'affiliazione alla Scuola.

Articolo 8 - Partecipazione agli organi collegiali

1. È parte integrante e non eludibile dell'impegno del personale accademico la partecipazione agli organi collegiali. L'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi rientra parimenti tra i doveri accademici, fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici e l'attribuzione di indennità per i periodi di mandato come determinate dalle norme statutarie e regolamentari in vigore.
2. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali della Scuola costituisce un dovere che il personale accademico è tenuto ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche fuori sede, ragioni di forza maggiore.
3. Le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto alla Presidenza dell'organo collegiale prima dell'inizio della seduta relativa. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce oggetto di richiamo da parte della Presidenza dell'organo collegiale e, in caso di ulteriore protrarsi dell'assenza ingiustificata, motivo per l'avvio di procedimento disciplinare da parte della Direzione e per la decadenza dalla partecipazione all'organo.
4. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono, così come previsto dall'articolo 2 comma 1 L. 240/2010:
 - a. ricoprire altre cariche accademiche ad eccezione dell'incarico di Direzione che prevede la presidenza di entrambi gli organi;
 - b. rivestire alcun incarico di natura politica;

- c. ricoprire l'incarico di Rettore/Rettrice, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione e componente del Collegio dei revisori dei conti di altri atenei;
 - d. svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero e negli organi di valutazione nazionali.
5. La carica di componente del Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualunque altra carica accademica delle università statali, non statali o telematiche.

Articolo 9 - Attività extraistituzionali

1. Sono oggetto di autorizzazione tutti gli incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non rientrino nelle esclusioni ricavabili dal combinato disposto degli articoli 53 comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 6 comma 10 e 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o da altre norme vigenti.
2. Per funzioni didattiche oggetto di autorizzazione da parte del Direttore si devono intendere le attività di didattica frontale che, in quanto inserite in un corso di studio o di formazione, non si esauriscono in una sola lezione ma comportino lo svolgimento di tutorato, orientamento ed esame finale.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'ufficio competente tramite apposita modulistica almeno 15 giorni prima dell'inizio previsto per l'attività. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore previo accertamento da parte della Direzione Amministrativa, circa l'assenza di incompatibilità, in diritto e/o in fatto, con lo svolgimento dei compiti istituzionali del richiedente, di detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate da IMT, ovvero di conflitto, anche potenziale, con le attività o i fini istituzionali della Scuola.
4. Nella richiesta devono essere indicate tutte le informazioni relative al tipo di attività da svolgere, al compenso proposto e alla durata prevista, ai dati del soggetto conferente.
5. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia di autorizzazioni e incompatibilità.
6. La tabella di seguito riportata illustra le attività incompatibili e quelle compatibili, liberamente esercitabili o soggette ad autorizzazione:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Professori, Professori straordinari a tempo determinato e ricercatori in regime di TEMPO PIENO	Professori, Professori straordinari a tempo determinato e ricercatori in regime di TEMPO DEFINITO
<p>ESERCIZIO DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA</p> <p>È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei criteri definiti dal DM 10 agosto 2011, n. 168.</p>	INCOMPATIBILE	INCOMPATIBILE
<p>Attività professionale svolte in regime di partita IVA e cariche in enti e società costituiti a fine di lucro</p>	INCOMPATIBILE	COMPATIBILE purchè non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza
<p>ALTRE ATTIVITÀ</p> <p>Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di valutazione e di referaggio; - lezioni e seminari di carattere occasionale; - attività di collaborazione scientifica e di consulenza; - attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; - attività pubblicistiche ed editoriali; - la collaborazione a giornali, riviste o simili; - l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; - la partecipazione a conferenze, convegni e seminari; - incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 	LIBERA, nel rispetto degli obblighi istituzionali	

<ul style="list-style-type: none"> - gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o fuori ruolo; - gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; - gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 		
<ul style="list-style-type: none"> - funzioni didattiche e di ricerca; - compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati. 	<p>PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali</p> <p>CONDIZIONI NECESSARIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con la Scuola - gli enti privati devono essere senza scopo di lucro - l'attività non deve rappresentare detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dalla Scuola. 	<p>LIBERA CONDIZIONI NECESSARIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività non deve determinare situazioni di conflitto di interesse con la Scuola

Articolo 10 - Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dall'AA 2021/2022.
2. Ogni altra norma regolamentare in conflitto con quelle del presente regolamento si considera del pari abrogata.
3. Per quanto non espressamente disciplinato valgono le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.